

Allegato "B" all'atto di repertorio n. 11879/7192 -----

## STATUTO

### TITOLO I -----

#### Denominazione - Sede - Durata -----

Art. 1 - Denominazione e sede -----  
È costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata: «**Campagnaro Società Cooperativa**». Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di «Campagnaro Soc. coop.» La sede è fissata nel Comune di Bergamo. Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, agenzie ed uffici anche in altre località. -----

Art. 2 - Durata -----  
La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza. -----

### TITOLO II -----

#### Disciplina di riferimento -----

Art. 3 - Normativa generale -----  
Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata. -----

Art. 4 - Normativa speciale -----  
Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, alla Legge 2 aprile 1951 n. 302 e alla Legge 31 gennaio 1992 n. 59. -----

Art. 5 - Regime mutualistico -----  
La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile. -----

### TITOLO III -----

#### Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività -----

Art. 6 - Scopo sociale -----  
Gli scopi che i soci della cooperativa intendono perseguire sono quelli di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, occasioni di lavoro, continuità di occupazione lavorativa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci stessi. Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti e dei regolamenti interni. La Cooperativa è retta dai principi della mutualità con l'esclusione di ogni finalità speculativa, secondo le norme di Legge richiamate dal presente statuto. Sempre a tale scopo dovrà inoltre uniformare la propria organizzazione interna: -----



A) Alle leggi speciali che specificano più approfonditamente il concetto di mutualità ed in particolare al D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, alla Legge 2 aprile 1951 n. 302 e alla Legge 31 gennaio 1992 n. 59; -----

B) Ricorso al personale dipendente secondo necessità ampiamente motivate. Il personale dipendente dovrà ricevere quale retribuzione non meno di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro del settore o dai decreti prefettizi. Inoltre il personale dipendente dovrà essere assicurato secondo i salari previsti dai contratti collettivi di lavoro. La cooperativa potrà inoltre integrare il principio della mutualità destinando, nell'ambito delle possibilità economiche, apposite somme per fondi destinati ad integrare le prestazioni pensionistiche, l'assistenza malattia e l'assistenza infortunistica, nonché ad erogare un trattamento economico corrispondente a quello di altri istituti previsti dai contratti di lavoro per i dipendenti quali: ferie, gratifica natalizia, indennità di anzianità, ecc; istituire fondi pensione. -----

Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e solidaristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno. -----

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano. -----

Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore. -----

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. -----

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi. -----

Art. 7 - Oggetto sociale -----

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci si propone di progettare pianificare organizzare e gestire -----

1) iniziative culturali e di istruzione nei settori che rientrano nello scopo sociale; -----

2) mense e/o ristoranti per la somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi tipo e natura ai soci ed ai consumatori in genere che ne facessero richiesta; -----

3) alloggio e pernottamento ai soci ed ai consumatori in genere che ne facessero richiesta; -----

4) il commercio al minuto ed ingrosso di generi alimentari e bevande di qualsiasi tipo e natura; -----

5) coltivazione, detenzione, preparazione e vendita di prodotti per erboristeria; -----

6) lavori di manutenzione specializzata e generica; -----

7) attività di impresa di pulizie civili e industriali; -----  
8) attività di facchinaggio carico e scarico, trasporti, traslochi ed operazioni di imballaggio e confezionamento. -----

Per lo svolgimento delle proprie attività sopraindicate la cooperativa potrà pertanto: -----

A. assumere la concessione in appalto di lavori, servizi e forniture anche dallo stato e da enti pubblici e privati; ----

B. istituire e acquistando in proprio o gestire stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali; -----

C. acquistare o prendere in affitto aree, magazzini, stabilimenti, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale. -----

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa: -----

I - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività, analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; -----

II - dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi economici consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; -----

III - concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi altra e qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;

IV - raccogliere conferimenti di denaro o prestiti dai soci, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento. --

La cooperativa potrà destinare nell'ambito delle possibilità economiche, apposite somme per fondi destinati a procurare, ai soci ed alle loro famiglie, integrazioni di prestazioni pensionistiche, di malattia ed infortunistiche, nonché organizzare attività turistiche e svolgere ogni attività rivolta a procurare alloggi. La cooperativa, al fine di rendere più efficace la propria azione, con deliberazione dell'assemblea dei soci potrà consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo. -----

Sono escluse le attività riservate agli intermediari finanziari, di cui al D.L. vi 1° settembre 1993 n. 385 e 24 febbraio 1998 n. 54. -----

Art. 8 - Esercizio dell'attività -----  
La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si



avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. -----

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142. ----

#### **TITOLO IV** -----

##### **Soci** -----

##### **Art. 9 - Requisiti dei soci** -----

Il numero dei soci è compreso fra un minimo di 3 e un massimo di 19. -----

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. -----

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. -----

I soci devono avere una professionalità attinente alla natura della impresa esercitata dalla cooperativa; possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo, in relazione alla loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione. - Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. -----

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprie imprese identiche o affini con quella della cooperativa. -----

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto. -----

##### **Art. 10 - Domanda di ammissione** -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi: -----

- a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; -----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze

dei  
endo-  
----  
dei  
gola-  
----  
----  
----  
----  
simo  
---  
e a-  
ab-  
nei  
co-  
so-  
---  
ello  
ocio  
coe-  
in-  
ndi-  
---  
tura  
aci-  
ante  
loro  
-  
tec-  
al  
---  
che  
ella  
---  
lea-  
so-  
ore-  
ti,  
che  
te-  
---  
are  
ere  
---  
io,  
---  
en-  
cui  
nze

possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento; -----

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge; -----

d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali. -----

Art. 11 - Procedura di ammissione -----

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. -----

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. -----

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. -----

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa. -----

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 12 - Obblighi dei soci -----

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo: -----

- le quote sociali sottoscritte; -----

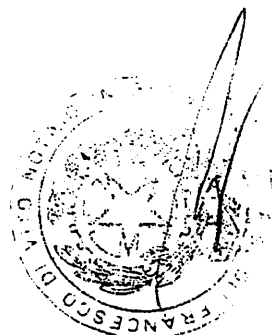
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea; -----

- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo. -----

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. -----

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

E' fatto divieto ai soci di associarsi a società che perse-



guano l'identico scopo sociale o che comunque esplicino attività concorrente, salvo consenso del Consiglio d'Amministrazione. E' vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo consenso del Consiglio di Amministrazione. -----

E' obbligatorio per il socio sottoporsi alle visite mediche necessarie per la prevenzione e protezione per gli infortuni, utilizzare i dispositivi di prevenzione e protezione a sua disposizione. -----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione, sono regolate dall'apposito regolamento aziendale e dalla tabella redatta dalla C.D.A.. -----

Il regolamento è redatto dal Consiglio di Amministrazione ed è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti. -----

Il regolamento può prevedere la riduzione dell'orario di lavoro o la sospensione a tempo determinato o indeterminato dal lavoro rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. -----

Lo stesso regolamento stabilisce il termine, decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato. -----

Patrimonio sociale ed esercizio sociale -----

Art. 13 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori ----

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile. -----

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa. -----

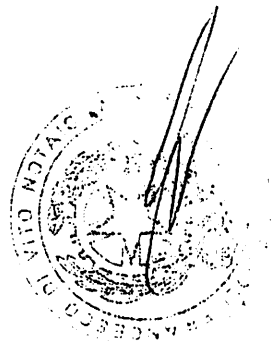
I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali: -----

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa; -----

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. -----

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-

at- formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-  
ini- sce almeno: -----  
voro - la durata del periodo di formazione o di inserimento del  
con- socio speciale che non può comunque superare il limite di 5  
ini- anni; -----  
---  
iche - i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le  
ini, fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-  
sua to produttivo della cooperativa; -----  
---  
so- - il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscri-  
ina vere al momento dell'ammissione. -----  
re-  
lale I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-  
--- ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei  
ed casi previsti dalla legge e dal presente statuto. -----  
nza Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-  
--- to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-  
la- tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-  
dal visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli  
po- abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-  
ivo le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-  
--- perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-  
ale zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati  
per al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal  
a caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di  
--- ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, se-  
--- condo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo ... -  
zio In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'appo-  
dei sito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il  
ale provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale  
co- secondo i termini e le modalità previste dall'articolo .... ----  
--  
lo-  
to  
--  
gni  
i.  
oci  
-  
ne  
a-  
n-  
--  
l-  
in  
o-  
-  
n-



L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio: ---

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa; -----
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; ---
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo; -----
- d) che, nello svolgimento del proprio lavoro, commetta mancanze disciplinari di particolare gravità; -----
- e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; -----
- f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; -----
- g) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa; -----
- h) che sia stato condannato con sentenza penale per reati commessi anche fuori dallo svolgimento del rapporto sociale ---
- i) che si rifiuti, senza giustificato motivo, alla partecipazione del raggiungimento dello scopo sociale. -----

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale. -----

Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione ----

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico. -----

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constata i legittimi motivi del recesso. In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. -----

Art. 17 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione ----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. -----

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. -----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile . ----

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termi-

oltre  
---  
visti  
----  
---  
dati-  
vista  
----  
man-  
----  
sente  
e a-  
----  
men-  
de-  
----  
pera-  
----  
ceati  
e --  
cipa-  
----  
o 60  
vanti  
----  
----  
ati-  
socio  
orto  
----  
ali-  
mini-  
sso.  
uta-  
del  
----  
rim-  
ven-  
----  
alle  
del  
gli-  
----  
zzo,  
ati-  
tale  
----  
o e  
rmi-

ne massimo di 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bi-  
lancio stesso. -----

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può  
avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro  
un termine massimo di 2 (due) anni. -----

#### Art. 18 - Morte del socio -----

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto  
di subentrare nella qualità di socio, a condizione che pos-  
sengano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento  
di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo  
amministrativo. -----

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei re-  
quisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso,  
conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente  
versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le  
modalità di cui al precedente articolo. -----

### **TITOLO V -----**

#### **Strumenti finanziari -----**

#### Art. 19 - Strumenti finanziari -----

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere  
titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di ammi-  
nistrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilan-  
za prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente  
ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo  
111-octies delle disposizioni attuative. -----

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-  
blea, sono stabiliti: -----

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli  
emessi ed il relativo valore nominale unitario; -----
- le modalità di circolazione; -----
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di  
corresponsione degli interessi; -----
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso. -----

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti  
che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del  
collocamento dei titoli. -----

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al  
presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-  
plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del co-  
dice civile, in quanto compatibili con le successive disposi-  
zioni del presente statuto. -----

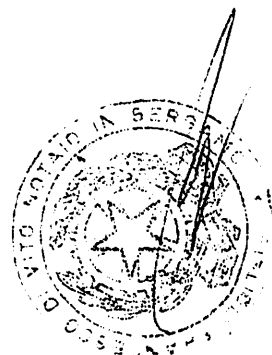
### **Titolo VI -----**

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili -

#### Art. 20 - Patrimonio sociale -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

- 1). dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----
  - a. da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del va-  
lore di euro 25 (venticinque); -----
  - 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al suc-  
cessivo articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente



non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti; -----

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali; -----

4) dalla riserva straordinaria; -----

5) dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione, per il potenziamento e per l'ammodernamento aziendale e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o di investimenti; -----

6) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali; -----

7) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte. -----

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento. -----

Il capitale sociale sottoscritto in denaro sarà versato in un'unica soluzione. -----

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. -----

Art. 21 - Esercizio sociale e bilancio -----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile. -----

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile. -----

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. -----

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura

dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione. -----  
Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. -----

#### Art. 22 - Ristorni -----

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. -----

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate. -----

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori. -----

#### Art. 23 - Destinazione dell'utile -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo: -----

a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale; -----  
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge; -----

c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 22; -----

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutata da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; -----

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali; -----

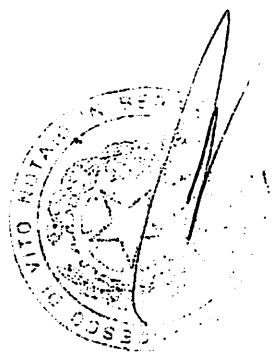
f) quanto residua alla riserva straordinaria. -----

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili. -----

#### Art. 24 - Trasferimento delle quote sociali -----

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata. -----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-



la richiesta. -----

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale. -----

## **TITOLO VII** -----

### **Organi sociali** -----

Art. 25 - Sistema di amministrazione e organi sociali -----

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono: -----

- a) l'assemblea dei soci; -----
- b) l'organo amministrativo; -----
- c) il collegio dei sindaci se nominato; -----

#### **Sezione I - Assemblea** -----

Art. 26 - Convocazione -----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento. -----

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. -----

L'assemblea si riunisce almeno una volta anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 (centotanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 21 del presente statuto. -----

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori. -----

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa. -----

Per le decisioni che riguardano: -----

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;

-----  
pro-  
libro  
i ri-  
-----  
tra-  
l di-  
a co-  
-----  
-----  
da  
ione;  
-----  
-----  
lante  
tare,  
del-  
ore  
meno  
dal  
o i-  
-----  
puta  
tati  
mpo-  
ipo-  
ibe-  
vi e  
-----  
cen-  
en-  
tot-  
evi-  
-----  
ri-  
atta  
erie  
dei  
-----  
ntro  
hie-  
---  
---  
le;

- le operazioni che comportano una sostanziale modifica-  
zione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei  
diritti dei soci; -----

- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento  
della liquidazione, -----

la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla pre-  
senza di un notaio. -----

Art. 27 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea -----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza  
dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che  
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-  
no un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al  
voto sottopongono alla loro approvazione. -----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: -----

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristor-  
no e la distribuzione degli utili; -----

2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'orga-  
no amministrativo; -----

3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sin-  
dacale e del revisore; -----

4. le modificazione dello statuto; -----

5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo parite-  
tico; -----

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una  
sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevan-  
te modificazione dei diritti dei soci; -----

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento  
della liquidazione. -----

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-  
liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-  
colo 2479-bis c.c. -----

Art. 28 - Costituzione dell'assemblea -----

L'assemblea è validamente costituita: -----

- in prima convocazione quando intervengono personalmente  
o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci; -----

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei vo-  
ti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al vo-  
to. -----

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in  
prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggio-  
ranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. ---  
Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la li-  
quidazione della società, sia in prima, sia in seconda convo-  
cazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei  
2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai soci presenti o rappre-  
sentati. -----

Art. 29 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea -----

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-  
scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano  
in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi



rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13 del presente statuto. -----

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13 del presente statuto. -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio, ancorchè amministratore, sindaco o revisore, avente diritto al voto. La stessa persona può rappresentare in assemblea anche tutti i soci. -----

Art. 30 - Presidenza dell'assemblea -----

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. -----

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. -----

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

## **SEZIONE II - Organo amministrativo** -----

Art. 31 - Amministratori -----

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina. -----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. -----

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori. -----

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Essi possono essere rieletti. -----

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente. -----

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione. -----

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 32 - Consiglio di amministrazione -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. ---

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. -----

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. -----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. -----

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. -----

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. -----

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. -----

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. --



Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

**Art. 33 - Rappresentanza legale -----**

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico. -----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati. -----

**SEZIONE III - Collegio sindacale e controllo contabile -----**

**Art. 34 - Collegio sindacale -----**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. -----

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. -----

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. -----

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile. -----

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate. -----

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-

C  
S  
T  
S  
A  
L  
N  
t  
d  
g  
V  
C  
S  
C  
C  
r  
l  
I  
S  
I  
J  
S  
C  
S  
:  
:  
:  
C  
:  
:  
C

cell  
-----  
-----  
so-  
-----  
rap-  
onsi-  
omi-  
-----  
-----  
rti-  
cede  
mbri  
-----  
-----  
i i-  
Giu-  
-----  
data  
re-  
ibi-  
-----  
ella  
etta  
'as-  
dal-  
-----  
ere,  
llo,  
no-  
'an-  
ari.  
gani  
tra-  
so-  
-----  
e di  
d a  
usi-  
elle  
art.  
-----  
usi-  
ioni  
-----  
bile  
le  
bi-  
so-

ziale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. -----

## **TITOLO VIII -----**

### **Scioglimento e altre disposizioni -----**

#### **Art. 35 - Scioglimento -----**

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. -----

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. -----

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge. -----

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto. -----

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. -----

#### **Art. 36 - Devoluzione del patrimonio -----**

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ----

#### **Art. 37 - Clausola arbitrale -----**

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro da nominarsi a cura del Presidente dell'Ordine dei Ragionieri ed Economisti di Impresa del luogo in cui ha sede la società.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina dell'arbitro sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa. -----

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal momento dell'accettazio-

ne del relativo incarico. -----  
L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la coope-  
rativa. -----

La parte che ricorre all'arbitrato dovrà precisare l'oggetto  
della controversia. -----

L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto  
determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbi-  
trato tra le parti. -----

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono  
essere approvate con delibera assembleare assunta con la mag-  
gioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. -----

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90  
giorni, esercitare il recesso. -----

Art. 38 - Disposizioni finali -----

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice  
civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità pre-  
valente, e contenute nel presente statuto agli articoli 20  
(divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperato-  
ri), 21, 23 (approvazione bilancio e destinazione dell'utile)  
e 37 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e  
devono essere in fatto osservate. -----

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme  
del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla coope-  
razione. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile con-  
tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma  
dell'articolo 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili,  
le norme delle società a responsabilità limitata. -----

Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio di e-  
sercizio si accerti il superamento dei limiti di cui al comma  
2 dell'art. 2519 c.c. e si accerti altresì che il superamento  
del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità,  
entro i tre mesi successivi l'organo amministrativo è tenuto  
a convocare l'assemblea per adeguare lo Statuto alle norme  
relative alle Società per Azioni, semprechè nel frattempo non  
vi sia un ritorno dei parametri al di sotto dei limiti di  
legge. -----

F.to: Marco Campagnaro. -----

F.to: Francesco Figlioli notaio - (impronta del sigillo). ----

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Bergamo, 11/11/2010

